



Numero di riferimento attribuito al dossier (Fascicolo): pratica (PT) n. 2014/190.

Pubblicato sul sito internet www.comune.ra.it ed all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna **dal 22.12.2015 al 19.02.2016**

APPALTO PUBBLICO DI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA ROMEA VECCHIA A CLASSE (RA).

Premesse

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/106515 del 30.07.2014 di approvazione del progetto esecutivo con apposizione di vincolo espropriativo sulle aree di proprietà privata indicate nel piano particellare e constestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere, della determinazione Dirigenziale D23 N. 95 del 15/12/2015 (di rettifica degli elaborati progettuali R1007 Capitolato speciale d'Appalto – Norme contrattuali e R1009 – Schema di Contratto), nonché della determinazione Dirigenziale F7 n. 63 del 17.12.2015 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006), indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori in oggetto. L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con il **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 dello stesso D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice). Trattasi di appalto avente ad oggetto la sola **esecuzione** ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett a) del Codice. L'offerta economica è determinata mediante **offerta a prezzi unitari**. Il contratto sarà stipulato **interamente a misura** ai sensi dell'art. 53, comma 4, 2° periodo del Codice.

Il progetto è stato validato dal **Responsabile del Procedimento, ing. Fulvio Cundari**, ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 (nel prosieguo, Regolamento), in **data 23.02.2015**.

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nel territorio del **Comune di Ravenna in loc. Classe - via Romea Vecchia**. L'appalto **non è suddiviso in lotti**.

CIG: 647432914F - CUP: C61B11000330004

Il presente bando di gara è stato redatto seguendo il formato e la numerazione dei paragrafi di cui allo schema di disciplinare di gara - Bando tipo n. 2 approvato dall'ANAC in data 2/9/2014 "*Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore ad euro 150.000,00. Offerta al prezzo più basso*". Tuttavia essendo la presente procedura di affidamento fondata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la numerazione che segue presenta alcuni "*omissis*", laddove le condizioni/previsioni previste dal bando tipo n. 2 del 2/9/2014 (che disciplinano procedura fondate sul criterio del prezzo più basso) non siano recepite nella lex specialis della presente procedura, in tutti i casi di clausole non pertinenti con la specificità del presente appalto, in tutti i casi di punti facoltativi non recepiti e di deroghe al bando tipo stesso. La procedura in oggetto è disciplinata dal presente bando di gara e dalle disposizioni di legge. Laddove la presente disciplina di gara si è discostata da quanto previsto dal bando tipo n. 2 del 2/9/2014 coordinato con i successivi atti dell'ANAC ed in specifico: determinazione dell'ANAC n. 1/2015, Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 marzo 2015 ed il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 27 maggio 2015, se ne è data motivazione nella determinazione a contrattare.

Il presente bando contiene le norme relative alle condizioni e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Fulvio Cundari tel. +39 0544-482849 email: fcundari@comune.ra.it
 - Viale Berlinguer 58 – 48124 Ravenna. Direttore dei Lavori è il dott. Gianluca Riceputi tel. 0544-482720, email

griceputi@comune.ra.it

Per richiesta di informazioni/chiarimenti di carattere tecnico, vedasi successivo paragrafo 5.

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato dagli atti citati nelle premesse, **pubblicati con le modalità di cui al successivo paragrafo 5 (con la sola eccezione della lista delle categorie che sarà consegnata in sede di sopralluogo):**

Prog.	Tipo	n.	let	Titolo
1	R	1001	A	Relazione Generale
2	R	1001	B	Relazione Tecnica Specialistica Opere Pubblica Illuminazione
3	R	1001	C	Relazione Tecnica Specialistica Calcolo Muro di Sostegno
4	R	1002		Elenco Prezzi Unitari
5	R	1003		Computo Metrico Estimativo
6	R	1004		Stima delle Opere e Quadro Tecnico Economico
7	R	1005		Stima d'incidenza Manodopera
8	R	1006		Piano Particellare di Esproprio-Elenco Ditte-
9	R	1007		Capitolato Speciale d'Appalto -Parte Normativa
10	R	1008	A	Capitolato Speciale d'Appalto -Parte Tecnica OPERE STRADALI
11	R	1008	B	Capitolato Speciale d'Appalto -Parte Tecnica OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
12	R	1008	C	Capitolato Speciale d'Appalto -Parte Tecnica OPERE DI SEGNALETICA
13	R	1009		Schema di contratto
14	R	1010		Piano di Sicurezza e Coordinamento con Fascicolo di Manutenzione e Cronoprogramma
15	R	1011		Computo Metrico Estimativo Sicurezza
16	R	1012		Lista delle Categorie
17	T	1001		Inquadramento dell'intervento nell'ambito dei Vigenti Strumenti Urbanistici:Stralcio RUE,PSC e POC,Tavole e dei Vincoli,Scheda dei Vincoli
18	T	1002	A	Planimetria Stato di Fatto Tratto A
19	T	1002	B	Planimetria Stato di Fatto Tratto B
20	T	1003	A	Planimetria di Progetto con Segnaletica Tratto A
21	T	1003	B	Planimetria di Progetto con Segnaletica Tratto B
22	T	1004		Sezioni Stato di Fatto
23	T	1005		Sezioni di Progetto
24	T	1006		Sezioni Comparate
25	T	1007		Planimetria Piano Particellare di Esproprio
26	T	1008		Planimetria Fognatura Profili Longitudinali fognatura e dettagli - Canalizzazione Enel e Dettagli
27	T	1009		Planimetria Pubblica Illuminazione e Dettagli
28	T	1010		Particolari Costruttivi e Profilo Longitudinale Muro di Sostegno
29	T	1011		Sottoservizi Esistenti

- Elaborato per l'individuazione degli impianti soggetti a intervento addizionale per il risparmio energetico;

- Elaborato per l'individuazione degli interventi addizionali inerenti l'arredo urbano.

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:

- il presente **bando di gara**;
- gli **allegati (1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6)**;
- il **modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi** che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.

Per agevolare la lettura del presente bando di gara sono utilizzati alcuni simboli ed in specifico:

- **simbolo "►"** per gli elementi/dichiarazioni richiesti a pena di esclusione la cui mancanza non è sanabile con il soccorso istruttorio e/o fattispecie che comportano l'immediata esclusione;
- **simbolo "■"** per gli elementi/dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza determina irregolarità essenziale comportando l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

In ogni caso le singole fattispecie sono espressamente esplicitate e regolamentate nel successivo paragrafo 3BIS e relative Sezioni I e II.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **262.232,55=** (euro duecentosessantadueemiladuecentotrentadue//55), di cui € **6.044,71=** (euro seimilaquarantaquattro//71) **per oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo a base di gara (IVA e oneri per la sicurezza esclusi), soggetto a ribasso ammonta ad € 256.187,84= (euro duecentocinquantaseimilacentottantasette //84).

1.3. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari.	OG3			175.202,79	67,00%	Categoria prevalente	nella misura massima del 30%
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.	OG10	SI	no	31.922,36	12,00%	Categoria scorporabile	100,00%
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	SI	no	55.107,40	21,00%	Categoria scorporabile	100,00%
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso)				262.232,55	100%		

Sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 13.

1.4. L'amministrazione si riserva la **facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza** dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 9 del Codice.

1.5. L'appalto è finanziato con fondi dell'amministrazione comunale e trova copertura sul bilancio comunale al **Capitolo 53300 - Articolo 525.**

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà interamente **a misura** ai sensi dell'art. 53, comma 4, 2° periodo del Codice.

1.7. Anticipazione del prezzo: ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, nonché dell'articolo 8 comma 3-bis del D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito in legge 27.2.2015 n. 11, si precisa che, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una **anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale**, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione. Il predetto articolo 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192, infatti, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 31.12.2014 n. 192, (la legge 27.2.2015 n. 11 in vigore dal 1.3.2015) e fino al 31 dicembre 2015, prevede che l'**anticipazione** di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni - **e' elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.**

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, con le modalità previste dall'articolo 13 dello schema di contratto e dagli articoli 20 e segg. del capitolato speciale d'appalto.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettera a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice.

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera e-*bis* (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice.

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente bando di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter* ed m-*quater*), del Codice;

3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

3-Bis. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 38 comma 2bis e dell'art 46 comma 1 ter del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:**

1) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella *Sezione I*;

2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella *Sezione II*, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;

3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella *Sezione III (c. d. tertium genus)*.

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il **mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-*bis*

dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante** – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- **l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell' 1(=uno) per mille del valore stimato del presente appalto (pari ad euro 262,23=)**.

Rimane in ogni caso fermo ed applicabile alla presente procedura quanto stabilito all'art. 2 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ove si prevede che:

<< Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-bis dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-ter, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni de quibus.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-ter stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

*Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione **ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.***

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio – tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta – infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel disciplinare per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.>>.

Relativamente alle cause di esclusione di cui al precedente punto 3) si precisa che, come previsto all'art. 1.1 della sopra citata Determinazione n. 1, del 8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

<< ... omissis ... , deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica – in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

*In tal senso viene in rilievo un **tertium genus** che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.*

Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio. >>.

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, sono previste dichiarazioni ed elementi che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono

esplicitate nella seguente *Sezione III*, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punto del presente bando di gara.

In ogni caso i concorrenti sono obbligati, anche ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice a produrre e/o fornire il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

(nel proseguo dei successivi paragrafi del presente bando anche individuate con il simbolo grafico ►)

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 13 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

-il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 13 di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in modo univoco l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento;

3) la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (*subappalto "sostanziale" o "necessario"*), **nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni**. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315.

Questa dichiarazione riguarda l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

Diversamente, nel caso in cui non ricorra l'ipotesi del subappalto c.d. "necessario o sostanziale" ai fini della qualificazione, la dichiarazione relativa al subappalto eventualmente resa atterrà esclusivamente alla fase esecutiva del contratto. In tale caso, qualora il concorrente non formuli la dichiarazione di subappalto viene preclusa, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità di richiedere autorizzazioni al subappalto.

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi:

-dell'art. 36, comma 5 Codice, per i consorzi stabili;

-dell'art. 37, comma 7 primo periodo Codice, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;

-dell'art. 37, comma 7 secondo periodo Codice, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice;

5) in caso di **mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi con le modalità**

prescritte al paragrafo 5.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 16BIS del bando di gara - contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ove prevista la soglia di sbarramento nelle valutazioni delle offerte tecniche - se non saranno presentate le relazioni di offerta relativamente ai criteri di valutazione per i quali è prevista la soglia di sbarramento e, conseguentemente i punteggi attribuiti saranno pari a zero, ne discende inevitabilmente l'esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C - Offerta economica - del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori e del conseguente ribasso percentuale, di cui al successivo paragrafo 17.1. n. 1;

1 bis) Il mancato utilizzo per la formulazione dell'offerta economica, dell'originale o di una copia identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, della lista delle categorie di lavorazioni e forniture vidimata in ogni foglio dal responsabile del procedimento. Inoltre, sarà causa di immediata esclusione l'assenza della lista delle categorie di lavorazioni e forniture in quanto l'offerta, in tal caso, risulta carente dei necessari prezzi unitari, mentre non sarà causa di esclusione l'assenza della dichiarazione relativa al ribasso percentuale unico di cui all'Allegato 4, qualora lo stesso sia indicato in calce alla lista delle categorie presentata.

2) la mancata dichiarazione/indicazione dei costi per la sicurezza aziendale (art 87, comma 4 D.Lgs 163/2006). Tale previsione è basata sui principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3 del 20/3/2015.

Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma delle due dichiarazioni sopra indicate (offerta economica e indicazione costi di sicurezza aziendale) e/o della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, in quanto la loro presenza all'interno della busta "C- Offerta economica", a sua volta regolarmente inserita nel plico del concorrente, si ritiene confermi senza dubbio tanto la

provenienza quanto la volontà di presentazione delle dichiarazioni stesse (si veda quanto detto alla successiva sezione III).

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **Saranno escluse anche le offerte alla pari.**

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte

economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C- Offerta economica", in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

(nel proseguo dei successivi paragrafi del presente bando anche individuate con il simbolo grafico ■)

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice, **e dell'applicazione**, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille dell'importo stimato dell'appalto** (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti).

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

La suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla regolarizzazione o meno attivata dal concorrente.

Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel presente paragrafo non comporterà l'esclusione dalla presente gara. La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione dell'importo di cui all'art. 75 del Codice.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente **sarà assegnato un termine pari a 10 giorni** per le regolarizzazioni / integrazioni necessarie.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- **manca** della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma (e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata) – **ad eccezione della causa di cui alla lettera m-quater** per la quale si richiede la scelta di una fra le dichiarazioni alternative di cui al comma 2, penultimo periodo dello stesso art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E' inoltre richiesta la **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.**

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c), si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III , ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi non è qualificata come irregolarità essenziale sanzionabile con l'esclusione, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante anche mediante espressa dichiarazione che quanto rilevabile da registri/certificati ufficiali acquisibili d'ufficio (come ad es. il certificato della CCIAAA competente) è in un determinato momento aggiornato ed attuale.

- **qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale:**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- ⊙ mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- ⊙ mancanza della documentazione di cui all'art. 186-bis, comma 4 lett. a) e b) della legge fallimentare nel caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale al momento della partecipazione alla gara, **vale a dire:**

a) relazione di un professionista, indipendente ed iscritto al registro dei revisori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d) della legge fallimentare, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della gara;

b) dichiarazione di un altro operatore economico in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale, nonché la certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto (a prescindere dal fatto che l'impresa concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale li possieda interamente ovvero ne sia carente in tutto o in parte) con la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata (*alle stesse condizioni*) nel caso in cui questa fallisca, nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- **manca** dell'indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;**

- con riferimento alla **lettera m-quater) del comma 1, dell'art. 38 del Codice** la mancata dichiarazione da esprimersi mediante scelta di una delle tre opzioni di cui al successivo paragrafo 16.2.1, lett. m);

- **la mancanza delle dichiarazioni**, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 16 punto 16.2.1 lett n);

- **la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 13.**

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito

alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- la mancanza della cauzione provvisoria;
- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 75, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- la **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'**ANAC, per gli appalti di importo superiore ai 150.000,00 euro (paragrafo 12 del bando di gara)**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi saranno esclusi dalla gara.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica (Allegato 4) e/o la dichiarazione relativa agli oneri per la sicurezza aziendale (Allegato 5), siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente allegli la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 16 del presente bando di gara e/o dei **documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica da inserire nella busta B**, oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti/relazioni con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni e dell'offerta tecnica da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni /offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni o all'offerta tecnica, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni o l'offerta tecnica è contenuta, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento

(non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per quanto riguarda la mancata od incompleta sottoscrizione dell'offerta economica e/o dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e/o ove presenti, dei documenti/relazioni relativi ai criteri di valutazione di natura quantitativa dell'offerta tecnica da inserire nella busta C, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella successiva Sezione III.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 3 e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 che questi sono chiamati a possedere;

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 richiamato dall'art. 277, comma 1, dello stesso DPR) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice).

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-*bis*), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):**

(ipotesi valida solo nei casi in cui sono presenti, oltre alla prestazione principale anche una o più prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice) – Non applicabile al presente appalto in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 8, primo periodo, del Codice)* la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si intende costituire (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti;

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti)* la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

Ulteriori indicazioni per i concorrenti con idoneità prurisoggettiva e i consorzi (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), e-*bis*), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 38 e del comma 1-*ter* dell'art. 46 del Codice:

Per i consorzi stabili:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e/o dell'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti qualora le stesse non emergano dal mandato collettivo presentato.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- la mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al conso - con specifico riferimento al presente appalto- dall'atto costitutivo o da altra documentazione presentata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso

di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti e l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- la mancanza della dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o in alternativa

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I. 1 punto 1), costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... omissis ... **l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI** non sussiste più per i servizi e le forniture **ma permane esclusivamente per i lavori**, in forza del novellato art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 ... omissis ... >>. Pertanto, relativamente alla presente gara – come sopra già indicato - le indicazioni:

- 🕒 (in caso di RTI costituiti o costituendi) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

- ⌚ (in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- ⌚ (in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al gruppo degli **elementi essenziali** in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis o art. 46, comma 1-ter del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale

c.d. tertium genus

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni I e II, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. **Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti del bando di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.**

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- la **dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** con l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 16.4 del presente bando di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 38 comma 1 let c) del Dlgs 163/2006; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fuse, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Regolamento (paragrafo 16.11);
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (paragrafo 16.15);

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione prevista dall'art. 75, comma 7, del Codice relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione di essere in possesso della **certificazione di qualità aziendale** (paragrafo 16.17).
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 16.19, lett. a);
- la dichiarazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99 (paragrafo 16.19, lett. b);
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 16.19, lett. c);
- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** (paragrafi 16.20 e 1.4)

Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, concernenti l'assoggettamento o meno alla Legge 68/99; l'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto e delle dichiarazioni ex art 106 comma 2 DPR 207/2010, in caso di mancata presentazione il concorrente avrà l'obbligo di integrarle nei termini richiesti dall'amministrazione. Nel caso in cui il concorrente non fornisca le dichiarazioni richieste entro il termine indicato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** dalla presente gara e, qualora la mancata integrazione riguardi l'aggiudicatario provvisorio, esso decadrà dall'aggiudicazione provvisoria.

- l'eventuale dichiarazione che **l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione** risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115 ovvero è già iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) (paragrafo 16.10). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II e nel successivo paragrafo 11.7. In proposito **la stazione appaltante/Commissione di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento;**

- **con riferimento al contenuto da inserire all'interno della busta C, si precisa che:**

a) poiché l'apertura delle buste C), prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura qualitativa, determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria non si ritiene corretto attivare anche in questo momento eventuali ulteriori procedure di soccorso istruttorio;

b) nel caso in cui l'offerta economica sia carente dell'indicazione del ribasso percentuale (in quanto lo stesso non è indicato nè nell'offerta economica, nè nella lista delle categorie di lavorazioni) e/o non siano indicati i costi della sicurezza aziendale, come previsto al precedente paragrafo 3BIS Sez I.2.a), l'offerta sarà esclusa;

c) nel caso in cui:

- l'offerta economica e/o

- l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e/o

- l'offerta tecnica relativa ad elementi di valutazione di natura quantitativa e/o

- la lista delle categorie di lavorazioni, documenti tutti da inserirsi nella busta C, **non siano in tutto o in parte sottoscritti, ma dalla documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente identificabile il soggetto che ha formulato l'offerta**, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico principale che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente specifico, **l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per il concorrente**, fermo restando l'obbligo per lo stesso di **procedere a regolarizzare la/le mancata/e sottoscrizione** nel caso in cui la Stazione Appaltante, in base a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della firma;

d) qualora l'offerta economica e/o l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e/o l'offerta tecnica relativa ad elementi di valutazione di natura quantitativa e/o la lista delle categorie di lavorazioni carente/i di sottoscrizione (o con sottoscrizione non conforme a quanto previsto dalla precedente Sez. II "mancanza della sottoscrizione") sia quella del concorrente risultato primo in graduatoria, **lo stesso sarà tenuto a regolarizzare la sottoscrizione**, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le modalità e nei termini, comunque **non superiori a 10 gg**, precisati nella specifica richiesta in tal senso formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.

* * *

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e ad eccezione del DURC come da Comunicato ANAC del 30/6/2015.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 6-bis del codice.

(<http://www.anticorruzione.it/porta/public/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati (**vedasi successivo paragrafo 19**).

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Ai fini di facilitare l'accesso alla documentazione di progetto, i files relativi agli elaborati progettuali sono consultabili/scaricabili **in formato PDF** al seguente indirizzo:

utenti Internet Explorer: ftp://extraftp.comune.ra.it/home/ftpinfraciv
Altri utenti: ftp://extraftp.comune.ra.it
In ogni caso: user ftpinfraciv8 - pw: INFCIV008

Per l'accesso al sito sopraindicato si consiglia di utilizzare il browser Mozilla Firefox

Si precisa che all'interno della documentazione pubblicata sono presenti gli elaborati progettuali denominati *"Individuazione degli impianti soggetti a intervento addizionale per il risparmio energetico"* e *"Individuazione degli interventi addizionali inerenti l'arredo urbano"*, necessari ai concorrenti ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione C1) e C2).

Tali documenti informatici non assumono tuttavia valore legale. Per consultare i documenti originali analogici rivolgersi al Servizio Strade – U.O. Idrico Integrato, nei termini di cui al successivo punto 5.2.

Per la richiesta di informazioni/chiarimenti di carattere tecnico ed in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere all'ing. Fulvio Cundari, tel. +39-0544-482849 (fcundari@comune.ra.it) e/o al geom. Gianluca Riceputi tel. +39-0544-482720.

5.1 bis. Il bando di gara e i modelli allegati (1, 2, 2BIS, 3, 4, 5 e 6) sono consultabili / scaricabili presso il seguente indirizzo Internet del Comune di Ravenna: <http://www.comune.ra.it/> e all'albo pretorio online.

I modelli allegati al presente bando di gara sono i seguenti:

Allegato 1)- modello per le dichiarazioni di partecipazione;

Allegato 2)- dichiarazioni sostitutive ex art 38 del Codice;

Allegato 2bis) -dichiarazioni personali soggetti art 38 comma 1 lett b) e c) del Codice (*eventuale se ricorre il caso*);

Allegato 3)-dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento (*eventuale se ricorre il caso*);

Allegato 4)- dichiarazione relativa all'**offerta economica**;

Allegato 5)- dichiarazione relativa ai **costi per la sicurezza aziendale ex art 87 comma 4 del Dlgs 163/2006** (come da indicazione contenuta nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 27 maggio 2015);

Allegato 6)- **dichiarazione relativa all'offerta tecnica di natura quantitativa, di cui al sub criterio C2 – "Interventi addizionali inerenti l'arredo urbano".**

La **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** prevista per l'esecuzione dei lavori, vidimata in ogni foglio dal Responsabile del procedimento, **verrà consegnata in occasione del sopralluogo obbligatorio**. Si evidenzia che il concorrente dovrà inserire nella **"Busta C - Offerta Economica"** la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente stesso, senza che la stessa presenti correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

Il modello per la giustificazione dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup. Pertanto il concorrente è tenuto ad utilizzare il predetto modello per tutti i prezzi per i quali il Rup chiederà le giustificazioni con la suddetta modalità.

5.2. Sarà possibile prendere visione progetto esecutivo analogico presso il Servizio Strade – U.O Strade/sud e Ciclo Idrico Integrato previo appuntamento telefonico - **Tel. +39- 0544-482651** – nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.

5.3. "Omissis"

5.4. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

5.5. ► **Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

5.6. Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482651 (sig.ra Daniela Bisulli) e confermato via fax al numero +39-0544-482742, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

5.7. Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

-18 gennaio 2016;

-26 gennaio 2016;

-11 febbraio 2016.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in **viale Berlinguer, n. 58 – Ravenna.**

5.8. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.9. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.10. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti di tipo tecnico sulla presente procedura telefonando: all'ing. Fulvio Cundari, tel. +39-0544-482849 e/o al geom. Gianluca Riceputi tel. +39-0544-482720.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la **sottoscrizione del dichiarante** (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentati** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli di cui al precedente paragrafo 5.

7.6. Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo della lista delle categorie di lavorazioni e forniture predisposta dalle stazioni appaltanti oppure di una copia della lista delle categorie identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, costituisce **causa di esclusione**.

7.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art 46 del Codice.

7.8. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art 38 comma 2bis e art 46 comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sezione II. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 38 comma 2 bis del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazione ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel bando di gara e nella legge, così come meglio chiarito nel precedente paragrafo 3BIS sez II.

7.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.8, si assegnerà al concorrente il **termine**, indicato al precedente paragrafo 3BIS Sezione II, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

7.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.9 la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

7.11. Ai sensi e per gli effetti dell'art 46 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art 38 comma 2 bis del Codice. Tali casi sono meglio chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III.

7.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

8.1. Le risposte alle domande di chiarimenti avverranno con le modalità stabilite al precedente paragrafo 6.

Le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice verranno effettuate con le modalità – fra quelle elencate al comma 5-*bis* del medesimo articolo 75 del Codice (raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione - mediante posta elettronica certificata – mediante fax – al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dal destinatario) – **scelte dall'operatore economico in sede di offerta** (dichiarazione di cui al paragrafo 16.19 del bando di gara). Nei casi in cui l'utilizzo del fax non risulti possibile (per vari motivi fra i quali la momentanea interruzione delle linee telefoniche o la inoperatività, il malfunzionamento o la disattivazione temporanea dei dispositivi di ricezione dei fax da parte dell'operatore economico destinatario della comunicazione) la stazione appaltante utilizzerà la **posta elettronica certificata (PEC)**.

Per tutte le restanti comunicazioni relative alla presente procedura di affidamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* e dell'art. 46, comma 1-*ter* del Codice, le eventuali richieste di giustificazione dei prezzi, le richieste di chiarimenti ecc.), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice, indica che utilizzerà a sua scelta i seguenti mezzi: il fax o la posta elettronica certificata (PEC).

E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni al Servizio Appalti e Contratti) – via fax al n. 0544-482472 o via PEC all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Comunicazioni relative agli esiti di gara

Si rende noto che – oltre alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Codice - tutte le informazioni relative agli **esiti di gara** (l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, **l'aggiudicazione e la graduatoria finale**) saranno pubblicate, e quindi liberamente consultabili, **entro 5 (=cinque) giorni dall'aggiudicazione provvisoria** sul sito Internet www.comune.ra.it e precisamente al seguente link: [http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-Gara/Lavori/\(scad\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-Gara/Lavori/(scad)/1)

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante ("subappalto necessario"), come meglio specificato al paragrafo 13.1, comporta l'esclusione immediata dalla gara.

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In ogni caso gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincherà il concorrente per **360 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e comunque per un termine non inferiore a **210 giorni** dalle comunicazioni della aggiudicazione definitiva, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di **210 giorni** che decorre dalla data di invio delle comunicazioni ex art 79 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. *Omissis*

10.7. *Omissis*

10.8. *Omissis*

10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10.10. *Omissis*

10.11. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta

10.12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di

gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

10.13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro

10.14. Le autodichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

10.15. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art 113 del Codice nonchè la/le ulteriore/i polizza/e assicurativa/e richieste nel capitolato speciale. Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre – qualora la stazione appaltante lo richieda – apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste. I contratti fidejussori ed assicurativi di cui agli articoli 75, 113 e 129 del Codice richiesti devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, comma 4 e dell'art. 113, comma 2 del Codice.

10.16. La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

10.17. *Omissis*

10.18. (Disciplina dell'accesso agli atti) Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esauriva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

10.19. (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali"). informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'ing. Massimo Camprini. Il responsabile del trattamento è l'ing. Fulvio Cundari.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 5.244,65=**, costituita a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il dlgs 169/2012) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012. Con riferimento agli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie ed alle imprese di assicurazioni autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie, si applicherà quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1^o luglio 2015, così come integrato dal successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.10.2015, riguardo agli intermediari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie ed alle compagnie di assicurazione autorizzate al rilascio di polizza fideiussoria e pertanto si accetteranno garanzie fideiussorie solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi di quanto ivi indicato.

11.2. ■ In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1 essere **conforme agli schemi di polizza tipo** di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. "omissis"

11.3.4 "omissis"

11.3.5. essere corredata dall'**impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.3.6. avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

11.3.7. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 7.8 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Pertanto La garanzia a corredo dell'offerta deve prevedere, come stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.03.2015, una **clausola** che espressamente preveda che la garanzia stessa è altresì a copertura dell'obbligo del pagamento della somma pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006.

11.3.8. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente **intestata a tutti gli operatori** che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.9. prevedere espressamente:

a) - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c)- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) ■ la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto] e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% [1% dell'importo complessivo dell'appalto] e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.

11.5. "omissis"

11.6. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.7. ■ Costituiscono quindi, irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter (paragrafo 3bis sez. II) che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'esclusione in caso di mancata o tardiva regolarizzazione:

1) ■ la mancata presentazione della cauzione provvisoria. La mancanza integrale della cauzione provvisoria potrà essere oggetto di soccorso istruttorio a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data;

2) ■ la mancata presentazione dell'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del Codice.

Non costituiscono invece irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter del Codice ma ipotesi di non conformità di cui alla Sezione III del precedente paragrafo 3BIS (con obbligo di regolarizzazione a pena di esclusione ma senza l'applicazione della sanzione pecuniaria);

1) le garanzie che presentano errori nell'importo e/o altre carenze formali;

2) la cauzione prestata con modalità non consentite; al riguardo, si evidenzia che l'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha modificato l'art. 75, comma 3, del Codice prevedendo che la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati. In proposito si segnala che nella presente procedura, se il concorrente produrrà la cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione rilasciata da **intermediari finanziari o polizze fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni, si accetteranno esclusivamente garanzie rilasciate dai soggetti autorizzati ai sensi di quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1 luglio 2015, così come integrato dal successivo comunicato del 21.10.2015;**

3) la cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.

4) L'eventuale non conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi 11.3.1, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8 e 11.3.9 lettere a), b), c).

Si precisa che per i predetti casi che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 46 co. 1 ter del Codice, la stazione appaltante/Commissione di gara si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento. In ogni caso qualora l'operatore economico non regolarizzi entro il termine comunque non inferiore a 10 giorni, che sarà stabilito nella specifica richiesta, sarà escluso dalla gara.

11.8. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (=trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.9.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento e conforme allo schema tipo 2.3 del DM 123/2004;

11.9.2. l'assicurazione di cui all'art 129 del Codice, avente caratteristiche e coperture conformi a quanto previsto dall'art 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

11.10. "omissis".

12. Pagamento in favore dell'Autorità.

12.1. ■ I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 20,00=[euro venti//00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. CP del 9.12.2014.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2- *bis*, e 46, comma 1- *ter*, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta, gli stessi **saranno esclusi dalla gara.**

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. -I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 e classifica adeguata ai lavori da svolgere**, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b), del Codice, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, relativamente alle categorie scorporabili si precisa quanto segue:

-ai sensi dell'art. 12 co. 2, lett. b) della L. n. 80 del 23/05/2014 le **lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG10 e OG6 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.**

Pertanto, qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la/e predetta/e categoria/e OG10 e OG6- come sotto specificati - dovrà **obbligatoriamente** indicare nell'offerta di voler **subappaltare** le lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria **a soggetti in possesso di idonei requisiti (*subappalto "necessario"*)**.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si segnala che nella presente procedura di affidamento (come già prescritto al precedente paragrafo 3BIS – Sez. I), la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, come sotto specificato, costituisce **causa di immediata esclusione** senza possibilità di essere sanata, coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

Categoria scorporabile OG6

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG6 subappaltabile al 100%, si precisa che il concorrente singolo o riunito in raggruppamento che non sia qualificato nella predetta categoria, fermo restando l'obbligo di subappalto come sopra indicato (vale a dire qualora non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG6 almeno con classifica I ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010), deve possedere i requisiti mancanti **con riferimento alla categoria prevalente.**

I concorrenti non in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria OG6, possono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. **A tal fine, per lavori analoghi eseguiti, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** (art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento) si intendono e si richiedono **esclusivamente lavorazioni rientranti nelle declaratorie della categoria OG6**, contenuta nell'allegato A del Regolamento.

Categoria scorporabile OG10

Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria scorporata OG10 subappaltabile al 100%, si precisa che il concorrente singolo o riunito in raggruppamento che non sia qualificato nella predetta categoria, fermo restando l'obbligo di subappalto come sopra indicato (vale a dire qualora non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG10 almeno con classifica I ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010), deve possedere i requisiti mancanti **con riferimento alla categoria prevalente.**

I concorrenti non in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella suddetta categoria OG10, possono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. **A tal fine, per lavori analoghi eseguiti, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** (art. 90 comma 1 lett. a) del Regolamento) si intendono e si richiedono **esclusivamente lavorazioni rientranti nelle declaratorie della categoria OG10**, contenuta nell'allegato A del Regolamento.

13.1.2. "omissis"

13.1.3 "omissis"

13.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.5 ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-*bis*) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.6 ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo **verticale**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-*bis*) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente**; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.1.7 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto**.

13.1.8 "omissis"

13.1.9 "omissis"

13.1.10 gli **operatori economici stabiliti negli altri Stati** di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel **decennio** antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel **decennio** antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.1.10.1 "omissis"

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il

raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.4. ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte e sedute di gara

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione, deve essere sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le **ore 12.30 del giorno 19.02.2016**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. ► È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna**, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'oggetto della gara. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate e riportare** la dicitura rispettivamente:

14.4.1 **"A - Documentazione amministrativa";**

14.4.2 **"B – Offerta tecnica";**

14.4.3 **"C - Offerta economica".**

Le tre buste chiuse e sigillate devono recare l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell'appalto.

14.5. ► Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Sedute di gara:

14.6. prima seduta pubblica (di apertura delle **buste "A"** contenenti la documentazione amministrativa e - nel caso in cui non si renda necessario interrompere il procedimento come per esempio per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - **della busta "B"** contenenti le offerte tecniche): **il giorno 22.02.2016, alle ore 9,00** presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna.

14.7. le Buste "B" contenenti le offerte tecniche saranno esaminate in sedute riservate;

14.8. seduta pubblica (di apertura delle **buste "C"**): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna.

14.9. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-*bis* e di cui all'art. 46, comma 1-*ter* del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

15 Criterio di aggiudicazione:

La migliore offerta è selezionata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)	
		Ponderazione relativa (sub-peso)	
Criterio A) Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione dell'organigramma operativo, composizione ed articolazione delle squadre di lavoro, con specifiche dei profili professionali, delle qualifiche ed esperienze delle risorse dell'Impresa.			Punti 20
Sub-Criterio A1	<p>Organigramma adottato dall'Impresa. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa rappresentata con l'organigramma operativo, correlato con il Cronoprogramma dei Lavori da allegare all'interno della busta B-Offerta tecnica, che il concorrente intende adottare al fine del mantenimento/garanzia delle condizioni di sicurezza durante l'interferenza tra singole lavorazioni e la viabilità esistente. 	Punti 6	
Sub-Criterio A2	<p>Composizione delle squadre di lavoro. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle vari fasi operative correlate con il Cronoprogramma dei Lavori da allegare all'interno della busta B-Offerta tecnica. 	Punti 7	
Sub-Criterio A3	<p>Profilo professionale minimo del Direttore di Cantiere e del Capo Cantiere che il concorrente si impegna a garantire in caso di aggiudicazione. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Direttore di Cantiere e del Capo Cantiere ed impegni riguardo alla presenza in cantiere di dette figure da esplicitarsi in ore/giorno. <p><u>Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone</u> ma solo l'indicazione astratta e generale del profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire e degli impegni riguardo alla presenza in cantiere di dette figure da esplicitarsi in ore/giorno.</p>	Punti 7	
Criterio B) Procedura che l'appaltatore intende adottare per la verifica della qualità sulle forniture dei materiali e sulle lavorazioni eseguite direttamente o subappaltate e per la relativa rendicontazione alla Direzione Lavori.			Punti 18
Sub-Criterio B1	<p>Controllo e rendicontazione Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puntualità, costanza e pregnanza delle attività di controllo e una rendicontazione alla Direzione Lavori adeguata e periodica delle attività e procedure poste in essere a tal fine (ad es: tenuta di registri con annotazione dei prelievi , documenti di trasporto correlati alle varie forniture, ecc...). 	Punti 8	
Sub-Criterio B2	<p>Controllo prodotti da costruzione Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza dei controlli che ci si impegna ad attuare con riferimento in particolare al "Nuovo CPR (UE) 305/2011" relativamente alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e alla marcatura CE per tutti i prodotti immessi sul mercato dall'1/07/2013 ad oggi. 	Punti 10	
Criterio C) Proposte migliorative finalizzate agli interventi addizionali di risparmio energetico e agli interventi di arredo urbano, dando evidenza delle tipologie e caratteristiche dei materiali che l'Impresa intende adottare.			Punti 37

Sub-Criterio C1	<p>Interventi aggiuntivi di risparmio energetico.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere formulate proposte tecniche finalizzate al risparmio energetico (da ritenersi comprese nell'offerta economica) che il concorrente s'impegna a porre in essere in caso di aggiudicazione.</p> <p><u>Le proposte non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto.</u> Le stesse dovranno riguardare gli impianti inclusi nell'elaborato "Individuazione degli impianti soggetti a intervento aggiuntivo per il risparmio energetico"- con esclusione di quelli previsti in progetto.</p> <p>Saranno quindi valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli accorgimenti, in termini di soluzioni tecniche proposte e di sostituzione di apparecchi illuminanti, che determineranno un risparmio energetico rispetto ai consumi degli impianti di illuminazione pubblica preesistenti. <p>L'entità del risparmio energetico conseguibile, oltre a quello di progetto, in termini di kWh/anno dovrà essere calcolato e documentato considerando le modalità di funzionamento previste dal PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) per il funzionamento annuo complessivo di 4.100 ore, secondo i seguenti orari di accensione/spengimento e fasce di ammissibilità della riduzione del flusso luminoso:</p> <p>INVERNO (dall'11/09 al 31/03)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardo accensione 11 min. dopo il tramonto; - anticipo spegnimento 8 min. prima dell'alba; - riduzione del flusso dalle ore 22:00 fino allo spegnimento dell'impianto; <p>ESTATE (dal 01/04 al 10/09)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardo accensione 14 min. dopo il tramonto; - anticipo spegnimento 35 min. prima dell'alba; - riduzione del flusso dalle ore 22:00 fino allo spegnimento dell'impianto 	Punti 25	
Sub-Criterio C2	<p>Interventi aggiuntivi inerenti l'arredo urbano (da indicare preferibilmente nell'Allegato 6 - da inserire nella busta C)</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere formulate proposte finalizzate alla sistemazione dell'area verde pubblica ubicata nell'intersezione tra via Romea Vecchia con via Navarco (da ritenersi comprese nell'offerta economica) che il concorrente s'impegna a porre in essere in caso di aggiudicazione.</p> <p><u>Le proposte non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto.</u> Le stesse dovranno riguardare l'area verde e sono identificate e descritte nell'elaborato "Individuazione degli interventi aggiuntivi inerenti l'arredo urbano".</p> <p>Saranno quindi valutate le seguenti ipotesi a scelta del concorrente:</p> <p>IPOTESI 1: Fornitura e posa in opera di ARREDO URBANO – punti 8</p> <p>IPOTESI 2: Fornitura e posa in opera di RECINZIONE IN LEGNO - punti 4</p>	Punti 12	
D) Offerta economica			Punti 25
TOTALE PUNTI			Punti 100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione- sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[1] $K_i = O_{\text{tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo}} + (D_i \times 25)$ dove:

K_i = è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- **O tecnica riparametrata** del concorrente *i-esimo* = è il punteggio attribuito in base alla formula **[3] riparametrando la valutazione da questi ottenuta nell'offerta tecnica nel suo insieme**, sia con riferimento ai criteri di natura qualitativa, sia con riferimento a quelli di natura quantitativa e dopo aver già effettuato una prima riparametrazione (a livello di sub-criterio) per i criteri di natura qualitativa;

- **D_i** = è il punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Come sarà in seguito ulteriormente specificato nel dettaglio per i **criteri di valutazione di natura qualitativa** (criteri A, B ed il sub criterio C1 della tabella di cui sopra) i **coefficienti, variabili tra zero ed uno**, da assegnare a ciascun sub-criterio sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario, sulla base dei dettagli contenuti con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione, nella tabella di cui sopra;

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

Considerato che i criteri di valutazione di natura qualitativa A, B si articolano in sub-criteri, la prima riparametrazione di cui al precedente punto c) si effettuerà a livello di ciascuno dei rispettivi sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), B1) e B2) e a livello del sub criterio di valutazione C1), sempre di natura qualitativa.

Con riferimento, invece, alle offerte tecniche relative al sub-criterio di valutazione di natura quantitativa C2, della tabella di cui sopra, non si effettuerà una prima riparametrazione, in quanto, come sarà in seguito illustrato, la metodologia di attribuzione dei valori ai coefficienti di valutazione, avviene mediante meccanismi automatici.

Si effettuerà successivamente una seconda riparametrazione (come da formula [3]) con riferimento ai punteggi ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nei criteri di valutazione di natura qualitativa A, B, nel sub criterio C1) (oggetto di una prima riparametrazione a livello di sub-criterio) e nel sub criterio di natura quantitativa C2) (si veda la seguente formula [2]).

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla seguente formula:

[2 O tecnica provvisoria concorrente i-esimo = (A1i riparam.) x 6 + (A2i riparam.) x 7 + (A3i riparam.) x 7 + (B1i riparam.) x 8 + (B2i riparam.) x 10 + (C1i riparam.) x 25 + C2.

I valori di **A1i riparam**, **A2i riparam**, **A3i riparam**, **B1i riparam**, **B2i riparam**, **C1i riparam**., saranno determinati in base al procedimento esplicitato; il valore **C2** sarà determinato in base al metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica relativa al sub criterio C2 di natura quantitativa.

Successivamente **si attribuiranno 75 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica) **all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [2] - il valore di O tecnica più alto** ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula.

[3 (formula della seconda riparametrazione)]

O tecnica riparametrata concorrente i-esimo = (O tecnica provvisoria concorrente i-esimo / O tecnica provvisoria massima) x 75.

Offerta tecnica - Criteri di valutazione A, B e sub criterio C1), di natura qualitativa.

Il punteggio attribuito al concorrente *i-esimo* in relazione ai sub-criteri di valutazione nei quali si articola il criterio A) della tabella di cui sopra sarà così determinato:

a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente *i-esimo*, un punteggio **variabile tra zero ed uno al coefficiente A1i**, relativo al sub-criterio di valutazione A1 indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che: i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

b) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo criterio;

c) in terzo luogo **si effettuerà una prima riparametrazione** attribuendo un valore pari ad uno al coefficiente del sub-criterio A1 che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

$$A_i \text{ riparam.} = (A1 \text{ medio concorrente } i\text{-esimo}) / A1 \text{ medio più elevato tra le offerte valutate}$$

A1i riparam. è quindi il valore, dopo la prima riparametrazione, che acquisirà il concorrente *i-esimo* con riferimento al sub-criterio A1. Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica del concorrente *i-esimo*.

Il procedimento di cui ai precedenti, **punti da a) a c)**, **sarà ripetuto per ciascuno dei sub-criteri del criterio A), per ciascuno dei sub-criteri del criterio B) e per il sub criterio C1).**

Tali valori saranno poi inseriti nella precedente formula [2] O tecnica provvisoria concorrente i-esimo.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta tecnica – sub criterio di valutazione di natura quantitativa C2) (come da Allegato 6)

Relativamente al **sub criterio C2)**, il concorrente dovrà indicare se intende offrire o meno le seguenti proposte migliorative, articolate in 2 ipotesi:

IPOTESI 1: Fornitura e posa in opera di arredo urbano - **punti 8;**

IPOTESI 2: Fornitura e posa in opera di recinzione in legno - **punti 4**

Il concorrente potrà offrire una o entrambe le ipotesi. Al concorrente verrà assegnato un valore pari alla somma di ciascun punteggio attribuito ad ogni singola ipotesi offerta (8 punti per l'ipotesi 1, se offerta e 4 punti per l'ipotesi 2, se offerta), fino ad un massimo di punti 12 nel caso siano offerte entrambe le ipotesi, senza l'attribuzione di punteggi intermedi. Se il concorrente non offrirà alcuna delle ipotesi il suo punteggio sarà pari a zero.

Offerta economica - Criterio di valutazione D

Il coefficiente **Di** relativo all'elemento di valutazione **D) "Offerta economica"** (compreso tra zero ed uno) sarà determinato come segue:

$D_i = R_i / R_{max}$ dove:

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse;

Di rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione D) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente *i-esimo*.

La percentuale di ribasso **R_i** offerta dal concorrente *i-esimo* è quella **indicata in lettere, in calce alla lista delle categorie di lavoro e forniture** che deve essere determinata mediante la seguente operazione: **$R_i = (Pg - Po) / Pg$** dove "**Pg**" indica l'importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (*al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso*) così come indicato al paragrafo 1.2 del presente bando di gara, "**Po**" rappresenta il prezzo globale offerto dal concorrente rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della lista delle categorie di lavoro e forniture (*al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso*).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica e per la determinazione del prezzo contrattuale in caso di aggiudicazione, si terrà conto del ribasso percentuale indicato in lettere (R_i) in calce alla lista delle categorie di lavoro e forniture. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nella dichiarazione relativa all'offerta economica da inserire nella "Busta C" e il ribasso percentuale indicato in lettere (R_i) in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quest'ultimo; mentre nel caso di differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere in calce alla lista delle categorie, **prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015)**.

In particolare, con riferimento alle proposte migliorative di cui al sub criterio di valutazione C2, qualora il concorrente decida di proporle, in tutto o in parte, **non potrà modificare la descrizione delle voci dei prezzi presenti nella lista** fornita dalla stazione appaltante corrispondenti alle prestazioni e/o lavorazioni migliorative proposti con riferimento al predetto sub-criterio di valutazione. In questo caso, qualora il concorrente risulti aggiudicatario, sarà comunque obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto in base all'offerta tecnica presentata e quindi con le prestazioni e/o lavorazioni migliorative proposti **senza uno specifico compenso** in quanto non vi sono i relativi prezzi unitari. Quindi il concorrente dovrà dimostrare, in caso sia sottoposto a verifica di congruità, di poter sostenere i costi relativi alle proposte migliorative eventualmente formulate in relazione al sub criterio C2, nell'ambito dei margini complessivi risultanti dai prezzi contrattuali di cui alla lista delle categorie.

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara. Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono in seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

16.1. ■ distanza di partecipazione – **in bollo** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la suddetta istanza e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura (i concorrenti possono utilizzare il modello Allegato 1);

Si precisa che:

16.1.1 ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. ■ le seguenti **dichiarazioni sostitutive** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale **il concorrente attesta:**

16.2.1 ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell' **art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), e m-quater)**, del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Rilevate anche le non univoche pronunce giurisprudenziali sul punto, ed al fine di non aggravare in maniera eccessiva e spropositata i termini di conclusione del procedimento di affidamento del contratto, si prescrive, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, di presentare la documentazione di cui ai successivi punti a.1 – a.4 entro il termine di 60 giorni a decorrere dall'ultima seduta pubblica di gara nella quale si proclama l'aggiudicazione provvisoria, termine prorogabile di ulteriori 30 gg in caso di comprovate ed adeguatamente motivate esigenze.

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (*indicando il Tribunale e il numero e la data del relativo decreto*), per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la

stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ■ **dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:**

■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. ■ **originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;**

Si precisa che nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art 49 del Codice, l'operatore economico indicato come ausiliario non può trovarsi in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art 186 bis della legge fallimentare (sia che abbia solo presentato istanza (art 186 bis comma 3 bis della legge fallimentare) sia che risulti già ammesso alla procedura (art 186 bis comma 4 della legge fallimentare).

b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, **lett. d**), del Codice);

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, **lett. e**), del Codice);

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

e) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. g**), del Codice);

f) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, **lett. h**), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, **lett. i**), del Codice);

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, **lett. l**), del Codice);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, **lett. m**), del Codice);

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. **m-bis**), del Codice);

m) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera **m-quater**), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

n) ■ che non incorre nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni, nei loro confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

16.2.2. ■ di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Codice e precisamente:

a) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

b) ■ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice).

(O in alternativa, se presenti condanne)

b) ■ dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti o nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) ■ che nessuno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 16.4. lett b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

16.3. Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.2.1. e 16.2.2., nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 16.2.1. e 16.2.2. , nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. ■ le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, (presente paragrafo punto 16.2.2.) **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 (=cinquanta) per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci).

4. ■ l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), (presente paragrafo punto 16.2.2.-lett b) **deve** essere resa **anche** per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati** nella

carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche** sopra indicate.

Con riferimento alle **imprese ausiliarie** – fermo restando l'obbligo, pena l'esclusione, di non incorrere nella causa di esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice anche da parte dei soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – ai fini di uno snellimento degli oneri dichiarativi imposti ai concorrenti (anche in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Stato sez. V nella sentenza n. 911/2013), non si impone, con riferimento a quest'ultimi, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma si richiede solo di indicarne i nominativi e le cariche ricoperte.

Quindi le imprese ausiliarie devono indicare l'elenco dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 38, lett. c), **in carica e di quelli cessati dalla carica**, mentre l'obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, è posto a carico **solo dei soggetti** di cui all'art. 38, lett. c), **in carica**.

Con riferimento **alle imprese acquisite, fuse, incorporate nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara** - fermo restando la necessità, pena l'esclusione, del possesso sostanziale del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice da parte di tutti i soggetti che hanno operato presso le stesse imprese/società fuse, incorporate o acquisite ricoprendo le cariche contemplate nel citato art. 38, comma 1, lett. c) del Codice durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara – non si impone, con riferimento a quest'ultimi soggetti, l'obbligo di produrre la dichiarazione di cui al presente punto, ma si richiede solo di indicarne i nominativi e le relative cariche ricoperte.

E' fatto obbligo al concorrente di indicare **l'esatta ragione sociale** di tutte le imprese fuse, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e **l'elenco dei nominativi dei soggetti** di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice che hanno operato presso le imprese fuse, incorporate o acquisite sempre nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Mentre, con riferimento a quest'ultimi soggetti, non è richiesto l'obbligo di indicazione di tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura, la fattispecie dell'**affitto d'azienda effettuato dal concorrente (nel ruolo di affittuario)** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, viene assimilata, ai fini degli obblighi dichiarativi richiesti con riferimento alle imprese concedenti, (e dei soggetti che hanno operato presso le stesse nei ruoli di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando), alla casistica sopra esposta delle fusioni, incorporazioni o acquisti di azienda.

5. ■ Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, **lett. b), c) ed m-ter), devono** essere rese anche dai **titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali** delle società, muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti).

6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** (*preferibilmente tramite l'utilizzo dell'Allegato 2bis*) oppure dal **rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono** (*preferibilmente tramite l'Allegato 2*). In ogni caso il legale rappresentante dovrà indicare i nominativi dei soggetti cui i requisiti si riferiscono (preferibilmente tramite l'Allegato 2). L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

16.4. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:

a. l'iscrizione alla Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della

classificazione e la forma giuridica e la dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011 n. 180, di appartenere alla categoria della micro o piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE;

b. i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (devono intendersi rientranti in questa fattispecie i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori ove presenti), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci;

c. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero **indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie** suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.5. ■ attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere**; per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in mancanza del possesso di valida attestazione SOA rispettivamente nelle categorie OG10 e OG6, il concorrente dovrà attestare di essere in possesso dei **requisiti di cui all'art. 90 comma 1, del DPR 207/2010 relativamente a tali categorie**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo.

Relativamente ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa necessari per la partecipazione alla presente procedura si rimanda al precedente paragrafo 13.

16.6. ■ nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

16.7. ■ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente bando di gara.

16.8. "omissis"

16.9. in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda);

b. ■ dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione (Allegato 3) ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Allegato 2) e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 3);

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 3);

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice (Allegato 3);

d. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel

gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

16.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Regolamento:**

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

16.12. ► (nel caso di subappalto necessario o obbligatorio) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.

16.13. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o, qualora ricorra il caso, scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

16.14. *omissis.*

16.15. dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure dichiara di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di **non autorizzare** l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

16.16. ■ allega garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[nel caso in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediario finanziario]

16.16.bis. dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione risulta, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115, oppure da intermediari già iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. stesso dall'art 28 comma 1, del Dlgs 169/2012.

[nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Codice:]

16.17. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il **possesso del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero produce copia conforme della suddetta certificazione;

16.18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di cui al paragrafo 12 del presente bando di gara.

16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le **comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;**
- b. indica l'agenzia delle entrate competente per territorio e l'eventuale assoggettamento o meno alle disposizioni di cui alla legge 68/1999;
- c. **attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.20. Accettazione delle condizioni generali e particolari di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel progetto, ivi compreso il capitolato speciale e nelle eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

-di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;

-di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di dare atto che il contenuto della busta "C-Offerta economica" è presentato dal concorrente che con la presente dichiarazione ne riconosce la piena riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.

- di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente **paragrafo 1.4. del bando di gara.**

16.21. "omissis"

16.22. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

16.23. "omissis"

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili

16.24. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.25. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.26. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.27. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.28. ■ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.29. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.30. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.31. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.32. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.33. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.34. ■ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.35. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

16.36. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione

che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.37. "omissis".

16- BIS Contenuto della busta "B" Offerta tecnica

16bis.1. Nella busta - "B-Offerta tecnica" deve essere contenuta la seguente documentazione:

1. Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera **A) "Struttura organizzativa adottata dall'impresa"**, della tabella di cui al precedente paragrafo 15, articolata **in 3 paragrafi**, uno per ciascuno dei sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio A.

La relazione relativa ai paragrafi di cui ai sub-criteri di valutazione A1), A2), A3), dovrà avere una **lunghezza massima complessiva di n. 2 facciate di un foglio formato A4**. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al criterio di valutazione A nel suo insieme **non può superare le nn. 2 (due) facciate - formato A4**.

Il concorrente, dovrà allegare il CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di poter correttamente valutare i sub-criteri di valutazione di cui al presente punto.

2. Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di cui alla lettera **B) "Procedura che l'appaltatore intende adottare per la verifica della qualità sulle forniture dei materiali e sulle lavorazioni"** della tabella di cui al precedente paragrafo 15, articolata **in 2 paragrafi**, uno per ciascuno dei sub-criteri di valutazione nei quali si suddivide il suddetto criterio B.

La relazione relativa ai paragrafi di cui ai sub-criteri di valutazione B1, B2, **dovrà avere una lunghezza massima complessiva di n. 1 facciata di un foglio formato A4**. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al criterio di valutazione B nel suo insieme **non può superare n. 1 (una) facciata - formato A4**.

3. Offerta tecnica relativa al sub criterio di valutazione **C1) "Interventi aggiuntivi di risparmio energetico"**, della tabella di cui al precedente paragrafo 15, articolata in un paragrafo, **dovrà riguardare gli impianti inclusi nell'elaborato "Individuazione degli impianti soggetti a intervento aggiuntivo di risparmio energetico"**. La relazione relativa al paragrafo di cui al sub-criterio di valutazione C1), dovrà avere una **lunghezza massima complessiva di n. 2 facciate di un foglio formato A4**. Pertanto l'offerta tecnica di cui al presente punto relativa al sub criterio di valutazione C1) nel suo insieme **non può superare nn. 2 (due) facciate - formato A4**.

* * * *

Le offerte tecniche **non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico** dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione di tutte le offerte tecniche di cui ai punti di cui sopra comporterà **l'esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa che nel presente bando di gara, per "**rappresentazione grafica**" si intende la raffigurazione di atti tecnici quali segni, simboli, e grafici; sono da intendersi "rappresentazioni grafiche", per esempio, le raffigurazioni di diagrammi di flusso e di elaborati grafici, di planimetrie e di elaborati planimetrici, dove le parti scritte ammesse sono solo quelle relative ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione e valuterà solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

Le offerte tecniche di cui sopra dovranno essere datate e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora la stessa non sia stata già inserita nelle busta A. Sulla base delle offerte tecniche di cui ai punti di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri o sub-criteri di valutazione della tabella di cui al precedente paragrafo 15 del presente bando di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE **non ancora costituiti, le offerte tecniche devono essere sottoscritte, pena l'attivazione del soccorso istruttorio** di cui all'art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. Si precisa che – come previsto e disciplinato nel presente bando di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-*quater*, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. In questi casi il concorrente dovrà altresì fornire adeguata motivazione o comprova.

(nel caso in cui il concorrente non intenda consentire l'accesso a parti della propria offerta tecnica ad altri concorrenti)

4. Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed inequivocabile le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

17. Contenuto della Busta "C -Offerta economica"

17.1.► Nella busta "**C – Offerta economica**" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1.► **dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo globale** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere **ed il conseguente ribasso percentuale**, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto; il prezzo globale offerto, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente bando di gara. Si precisa che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere. **(Allegato 4).**

2.► **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.

Si precisa che qualora il concorrente presenti una copia della lista delle categorie identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, questa sarà ugualmente valida ai fini della formulazione dell'offerta.

3. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente la **quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5).**

In merito alla mancata sottoscrizione dell'offerta di cui al presente punto 3), si richiama quanto previsto per l'offerta economica.

4. Offerta tecnica relativa agli "Interventi addizionali di risparmio energetico" di cui al sub criterio di valutazione C2) di cui al paragrafo 15, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato **(Allegato 6).**

Si precisa che l'espressione dell'offerta tecnica di cui al sub criterio C2), non è richiesta a pena di esclusione; qualora non sia presente o il non sia espressa in modo da rendere chiara ed inequivocabile l'offerta tecnica presentata, verrà assegnato un punteggio pari a 0.

17.2. La documentazione di cui al precedente punto 17.1, punti 1, 2, 3 e 4, deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva: l'offerta (punto 1); la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale (punto 3); la lista delle categorie di lavorazioni e forniture (punto 2) e l'offerta tecnica relativa agli "Interventi aggiuntivi di risparmio energetico" di cui al sub criterio di valutazione C2) (punto 4), dovranno essere sottoscritti, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 16.1 **(legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio).**

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si ribadisce che l'eventuale mancata sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto 17.1, punti 1, 2, 3 e 4 o una sottoscrizione non conforme alle prescrizioni sopra indicate non determinerà l'esclusione dalla procedura di gara, né l'attivazione del soccorso istruttorio (si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 3BIS Sez III).

17.3. Si precisa e si prescrive che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, è composta da **sette colonne**, nelle quali sono riportati i dati di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del Regolamento.

17.4. Si puntualizza che il concorrente - come indicato anche al precedente paragrafo 17.1 n. 2 – dovrà presentare l'originale della **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte determinando il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti; **in ogni caso, qualora il concorrente stesso presenti una copia della lista delle categorie identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, questa sarà ugualmente valida ai fini della formulazione dell'offerta.**

"omissis"

17.5. La lista che dovrà essere sottoscritta con le modalità di cui al punto 17.2, non può presentare **correzioni** che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.

17.6. All'interno della busta "C – Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ["Giustificazioni"].

17.7. ► Si precisa che l'espressione dell'offerta economica con l'indicazione di un ribasso percentuale superiore a 0, è richiesta a pena di esclusione (paragrafo 3bis Sez I.2.a). In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso offerta in cifre e quella in lettere prevale quella espressa in lettere.

17.8. ►Si ribadisce che l'eventuale mancata presentazione, di uno o più dei documenti di cui al paragrafo 17.1, numeri 1, 2, 3, o la presentazione dei modelli relativi alla lista delle lavorazioni non compilati comporterà l'esclusione dalla presente gara (paragrafo 3bis Sez.I.2.a).

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara il giorno fissato al precedente paragrafo 14.6, **in seduta pubblica**, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta A:

- (i)** alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii)** a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii)** a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv)** ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti ed in presenza della cause di immediata esclusione indicate al precedente paragrafo 3BIS Sez I.1, Sez I.2, Sez I.2.a e Sez I.2.b;
- (v)** in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, **assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni e a sospendere la seduta.** Nella seduta successiva – - la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di

partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara;

(vi) procederà quindi all'**apertura delle buste B** concernenti le offerte tecniche degli operatori non già esclusi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando di gara. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni, così come previsto al precedente paragrafo 3BIS. Nella seduta successiva – la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione della mancata o inesatta sottoscrizione;

(vii) trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00, richiamato quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 1/2014, **non si procederà con il sorteggio di cui all'art 48 comma 1 del Dlgs 163/2006;**

(viii) I soccorsi istruttori ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conformi – ove presenti.

I suddetti, eventuali, soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della seduta pubblica di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "*sub-procedimenti presupposti*" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

La Commissione procederà poi, in **seduta riservata**, all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 15.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica**, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse [*in caso di previsione di una soglia di sbarramento*: e a dichiarare escluse le offerte che non hanno superato *la soglia di sbarramento*]; procederà poi all'**apertura delle buste C** contenenti la documentazione di cui al precedente paragrafo 17.1 n. 1, 2, 3 e 4, dando lettura di quanto in essi contenuto.

In caso di **carenza della sottoscrizione** dell'offerta economica e dei costi di sicurezza aziendali si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3BIS.

In caso di **mancata** indicazione dei costi per la sicurezza aziendale e/o dell'offerta economica e/o della lista delle categorie di lavorazioni e forniture e/o il mancato utilizzo dell'originale della lista o di una copia identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, si rinvia a quanto prescritto al precedente paragrafo 3BIS – Sez. I.2 a).

Dopo le suddette operazioni, nella medesima seduta pubblica, la Commissione procede alle riparametrazioni dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi nelle offerte tecniche, sia la prima riparametrazione a livello dei singoli sub-criteri, sia la seconda riparametrazione mediante la formula **[3]** del precedente paragrafo 15 ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nello stesso paragrafo 15 nonché alla conseguente attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della **graduatoria provvisoria** di gara.

Nel caso in cui vi siano esclusioni la Commissione comunica quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'adozione di formali provvedimenti di esclusione da comunicare ai concorrenti esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, lettera b) del Codice, per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude

l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del citato art. 88.

Gli operatori soggetti a verifica di congruità saranno tenuti a presentare le giustificazioni in base al modello e relative note illustrative facente parte dei documenti di gara indicati nelle premesse del presente bando di gara.

Si precisa che:

- ai fini dell'individuazione delle offerte **da sottoporre a verifica di congruità** ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice, si farà riferimento ai punteggi ottenuti nelle offerte tecniche dopo la seconda riparametrazione, in base, quindi, alla relativa formula del precedente paragrafo 15.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta in graduatoria non anomala.

19. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente della stazione appaltante mediante apposita determinazione dirigenziale. Dall'avvenuta esecutività della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d'ufficio entro cinque giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, del Codice.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente procedura di gara.

Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui ai paragrafi 3 e 13 del presente bando di gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis* e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

Si precisa che l'acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema della AVCPASS come chiarito dall'ANAC con il Comunicato del 30.6.2015.

Si precisa inoltre che:

a) la verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;

b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nei successivi punti;

c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;

d) l'offerente è **escluso** anche in caso di mancata comprova dei requisiti:

-di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti

in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
-di un operatore economico ausiliario.

I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di partecipazione alla gara **potranno essere comprovati attraverso le attestazioni SOA per le categoria e le classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicato al precedente paragrafo 13.**

I requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di partecipazione alla gara relativamente alle **categorie scorporabili OG6 e OG10**, singolarmente di importo inferiore a 150.000 euro, in assenza di possesso di attestazione SOA nella predette categorie, potranno essere provati attraverso il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento, ed in particolare:

1) per quanto riguarda i **lavori analoghi eseguiti** di cui all'art. 90, comma 1, punto a) del Regolamento:

- se trattasi di **lavori prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, dai certificati di regolare esecuzione lavori** rilasciati e vistati dai committenti pubblici che saranno acquisiti direttamente dalla Stazione Appaltante tramite il **sistema AVCPass**; al fine di consentire il necessario controllo da parte della stazione appaltante, dovranno essere indicati NUMERO DI PROTOCOLLO E DATA DI EMISSIONE dei certificati di esecuzione lavori, nei campi 1.1 e 1.2 del Modello Allegato 1), se utilizzato.

Nelle more dell'emissione dei certificati di esecuzione lavori, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le **fatture quietanzate** relative all'evvenuta esecuzione dei lavori, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la stazione appaltante, il nominativo del RUP, la data di stipula del contratto stesso e se del caso anche copia del contratto stesso.

- se trattasi di **lavori prestati a privati**, mediante **dichiarazione del committente privato** riportante l'esatta indicazione dei lavori analoghi eseguiti ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi, il periodo di esecuzione e la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e **copia delle fatture emesse corrispondenti ai lavori eseguiti, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori stessi**, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita. Nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere la dichiarazione del committente privato, il concorrente, oltre alle fatture, può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento dei lavori, vale a dire: concessioni e/o autorizzazioni edilizie; collaudi delle opere; certificato di fine lavori depositato; copia del contratto stipulato.

2) per quanto riguarda il **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** di cui all'art. 90, comma 1, punto b) del Regolamento la stazione appaltante procederà acquisendo i documenti/certificazioni, a comprova di quanto dichiarato dagli operatori in sede di offerta, disponibili sul sistema AVCPASS relativamente a questo requisito. Qualora il sistema AVCPASS (anche a causa di mancanze di trasmissione dati da parte degli enti convenzionati con esso) non fornisca le certificazioni necessaria, la stazione appaltante procederà a richiedere direttamente agli enti competenti le documentazioni (INPS per dati sul personale e relativi costi/contributi, CCIAA per i bilanci, Agenzia Entrate per dichiarazioni dei redditi) o ad effettuare presso gli stessi i dovuti riscontri sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici. In ogni caso, relativamente al presente punto, la stazione appaltante si riserva anche, ai fini di celerità ed economicità del procedimento, di richiedere in via collaborativa direttamente all'operatore economico copie dei bilanci (per chi è tenuto alla presentazioni degli stessi) oppure copie delle dichiarazioni dei redditi (con la prova dell'avvenuta presentazione) da cui emerga il costo del personale. Naturalmente in tale ultima ipotesi la richiesta diretta all'operatore economico non sarà effettuata con la previsione della comminatoria dell'esclusione in caso di mancata adempimento.

Si precisa che:

- **nelle dichiarazioni annuali dei redditi**, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

- **nei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito**, il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

3) per quanto riguarda l'**adeguata attrezzatura tecnica**, di cui all'art. 90, comma 1, punto c) del Regolamento:

- da un **elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta** dall'impresa (intesa come consistenza delle

immobilizzazioni materiali e immateriali specificamente destinate dall'impresa all'esecuzione dei lavori) con il quale si evidenzia la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, **in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio** e i relativi costi; dal Registro dei beni ammortizzabili; da contratti di locazione finanziaria e dalle relative fatture, da contratti di noleggio e dalle relative fatture, dal registro IVA.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell'ex AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori economici, **devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.**

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l'acquisizione di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. così come richiamato al terzo comma dell'art. 38 del Codice.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti dell'aggiudicatario

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, l'accertamento nei confronti del concorrente aggiudicatario dell'insussistenza dei requisiti generali e/o l'insussistenza dei requisiti speciali e/o della presenza di false dichiarazioni, comporterà la revoca dell'aggiudicazione definitiva stessa.

In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà a ricalcoli e rideterminazione della graduatoria** ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa.

In questo caso - fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui rimanga in graduatoria una sola offerta - la stazione appaltante:

- procederà con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In tal caso, si renderà noto l'esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un'ulteriore seduta pubblica

oppure, in alternativa

- si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla quinta e fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice). In tal caso, l'esito del procedimento di verifica sarà reso noto nel corso di un'ulteriore seduta pubblica

Qualora, invece, nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l'obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice - ed il responsabile del procedimento ritenga di non effettuare comunque la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - la stazione appaltante potrà procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'offerta che segua in graduatoria quella dell'originario aggiudicatario escluso mediante apposita determinazione dirigenziale che sarà comunicata d'ufficio ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice senza la necessità di convocare un'ulteriore seduta pubblica di gara.

Stipulazione del contratto

Il contratto **sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 210 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre polizze assicurative previste nel capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di

stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni che, in base alla vigente normativa, comportano l'impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione - risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-*bis*, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto **è quindi esclusa la competenza arbitrale.**

La stipula del contratto avverrà **in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.** L'aggiudicatario (ovvero il suo legale rappresentante) è pertanto tenuto a disporre di idoneo dispositivo di firma digitale in corso di validità.

Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (imposta di bollo, imposte di registro, spese notarile, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

Ravenna, li 17.12.2015

**Il Dirigente
dott. Paolo Neri**

documento firmato digitalmente